

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE “ENRICO DE NICOLA”

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata la Scuola Forense ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR 10.04.1990 n. 101 e successive modifiche.

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata è denominata “*Scuola Forense Enrico De Nicola*”, di seguito indicata anche solo “Scuola Forense”.

Considerata necessaria una riorganizzazione strutturale e regolamentare di codesta Scuola alla luce del Regolamento CNF n. 3/2014, recante le “*Modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi*”, si statuisce quanto segue:

SEZIONE PRIMA.

STRUTTURA

1. Natura

La Scuola Forense è articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, così come previsto dall'art. 2 del Regolamento CNF n. 3/2014.

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata.

La Scuola Forense, in conformità alle previsioni dell'art. 11, comma 4, della Legge Professionale, non svolge attività commerciale né ha scopo di lucro.

2. Competenze e finalità

La Scuola Forense si prefigge lo scopo di formare i praticanti avvocati alla professione forense, trasferendo loro – attraverso la frequenza di specifici corsi e seminari didattici- i principi etici e deontologici, le competenze e le abilità specifiche di detta professione, nonché di prepararli, a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, offrendo così l'opportunità di integrare la pratica dei medesimi presso gli studi legali con un contributo formativo teorico e pratico, comprensivo della deontologia, dell'ordinamento e della previdenza forense.

La Scuola Forense, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Scuole Forensi, in particolare:

- a) organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della Legge Professionale;
- b) organizza attività volte alla formazione continua di cui all'art. 11 della Legge Professionale, che integrano gli eventi formativi promossi ed organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui all'art. 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale;
- c) può concorrere all'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della Legge Professionale, secondo le previsioni delle convenzioni che siano stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e i Dipartimenti di Giurisprudenza.

3. Sostegno alle attività della Scuola Forense

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata assicura alla Scuola Forense le risorse economiche e la fruizione dei servizi di segreteria necessari a garantire lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto 2).

La Scuola Forense fornisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata proposte circa le risorse economiche da destinare e informazioni inerenti all'impiego delle risorse economiche destinate al sostegno della Scuola Forense.

4. Organi della Scuola Forense

4.1 Sono organi necessari della Scuola Forense :

- a) Il Direttore della Scuola;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato scientifico;

4.2 Il Direttore, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

4.3 Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola Forense, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato tecnico scientifico, dei quali è membro di diritto, cura i rapporti con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4.4 Consiglio direttivo- Modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) componenti, scelti tra avvocati che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.5 del Regolamento CNF n. 3/ 2014, svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Direttore della Scuola lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta al mese. Esso è convocato dal Direttore della Scuola, a mezzo pec o peo, con preavviso di almeno tre giorni.

4.5 Comitato scientifico. Modalità di funzionamento

Il Comitato scientifico è costituito da un numero massimo di 21 (ventuno) componenti, scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza, nominati secondo le modalità indicate al precedente punto 4.2)

La nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico deve essere adeguata alle materie oggetto di studio da parte della Scuola Forense secondo uno schema così individuabile : almeno 5[^] per diritto/procedura civile, almeno 5[^] per diritto/procedura penale, almeno 2[^] per diritto del lavoro, almeno 2[^] per il diritto amministrativo, almeno 1[^] per informatica giuridica.

Il Comitato tecnico scientifico:

- formula pareri e proposte sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi didattici

4.6 Ulteriore organo della Scuola Forense: Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Direttore della Scuola Forense nell'esercizio delle competenze a quest'ultimo attribuite con particolare riguardo agli aspetti organizzativi.

SEZIONE SECONDA

ATTIVITA' DIDATTICA

La didattica della Scuola Forense privilegia un approccio casistico e si realizza in sessioni quanto più possibile interattive e dialogiche, consistenti nell'approfondimento degli istituti giuridici e nella presentazione e contestuale illustrazione di casi controversi di interesse attuale tratti dalla giurisprudenza.

Inoltre la didattica mira anche all'apprendimento delle c.d. "abilità", tra cui un ruolo fondamentale riveste l'insegnamento del linguaggio giuridico e delle tecniche di argomentazione/ persuasione.

1.1 Corso Didattico

La Scuola Forense organizza corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il corso di formazione professionale alla Scuola Forense avrà una durata di diciotto mesi, salvo modifiche che si renderanno necessarie per eventuali adeguamenti alle vigenti normative.

Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti ed inizio dei corsi, i corsi saranno organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

1.2 Frequenza

La frequenza della Scuola Forense è obbligatoria per tutti i praticanti iscritti nel Registro Speciale tenuto dal COA di Torre Annunziata. A tal fine è richiesta la presenza ad almeno il 60% delle lezioni.

1.3 Materie

Il corso è articolato in più moduli didattici, comprensivi di esercitazioni scritte, dedicati alle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense), al linguaggio giuridico, al diritto e alla procedura civile, al diritto e alla procedura penale, al diritto del lavoro, al diritto amministrativo, nonché ad ogni altra materia e disciplina ritenuta opportuna e propedeutica agli scopi della Scuola e, comunque, in sintonia con le linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e le prescrizioni dell'Ordinamento professionale forense.

1.4 Docenti

I docenti della Scuola Forense vengono scelti tra avvocati, magistrati, ricercatori e docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque tra professionisti funzionali alla formazione dell'avvocato.

1.5 Tutor

I tutor sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa consultazione con il COA, e sono scelti tra i nominativi dei colleghi che hanno manifestato interesse ad assumere l'incarico.

Saranno di ausilio ai discenti, partecipando alle lezioni teoriche e alle attività pratiche (è consigliabile che ogni tutor segua non più di 20/30 discenti).

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento, ove occorra, sarà integrato, aggiornato e adeguato in relazione alle statuizioni del CNF e alla normativa sull'accesso e sull'aggiornamento professionale.